



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

- Presidente -	Sent. n.sez. 453/2026
- Relatore -	UP - 27/05/2026
	R.G.N. 9065/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

nato a

avverso la sentenza del 12/10/2025 della Corte di appello di Venezia;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
procuratore generale , che ha chiesto, con requisitoria scritta, il
rigetto del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 23 ottobre 2025 la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Verona in data 17 novembre 2022, ha condannato _____ alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 250 di multa, alle relative pene accessorie, pene tutte dichiarate condizionalmente sospese, e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, per il reato di cui all'art. 5 legge n. 645/1952 commesso il 26/07/2018, per avere fatto il c.d. "saluto romano" nel corso di una seduta del Consiglio comunale, a cui partecipava in qualità di consigliere comunale.

Il Tribunale di Verona aveva ritenuto accertato il fatto materiale, avendo l'imputato alzato il braccio nel c.d. "saluto romano" quanto meno una volta, ma, essendo l'art. 5 legge n. 645/1952 diretto a punire le manifestazioni esteriori del disciolto partito fascista concretamente idonee, per le caratteristiche dell'azione, a raccogliere adesioni a tale partito o a contribuire a diffondere idee finalizzate alla sua ricostituzione, aveva valutato insussistente tale idoneità ed aveva perciò assolto l'imputato per l'insussistenza del reato.

La Corte di appello ha invece ritenuto, senza necessità di una rinnovazione istruttoria, essendo il fatto materiale ricostruito in modo pacifico dalla sentenza di primo grado, che il gesto in questione configuri, nel caso concreto, il reato contestato, alla luce della interpretazione della norma resa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 16153/2024, perché le modalità e l'occasione della sua esecuzione lo rendevano concretamente idoneo a creare il pericolo di diffusione dell'ideologia fascista, provocando adesione e consenso, e a contribuire così alla ricostituzione di organizzazioni propugnanti tale ideologia.

Ha ritenuto, in particolare, non fondata la valutazione del giudice di primo grado circa la inidoneità del gesto sotto tale profilo, stante la volontarietà e la convinta rivendicazione dello stesso e del suo riferimento all'ideologia fascista, la sede politica e il contesto in cui esso è stato eseguito, l'irrelevanza del tempo trascorso dalla caduta del relativo regime, e il consapevole inserirsi di detto gesto in un percorso di progressiva legittimazione pubblica della predetta ideologia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso _____, per mezzo del suo difensore avv. _____, articolando otto motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di norme processuali in relazione all'art. 581 cod. proc. pen.

L'appello del procuratore generale avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, perché eccessivamente sintetico e privo dei requisiti richiesti dall'art. 581 cod. proc. pen., in particolare dell'esposizione puntuale dei motivi di



doglianza, dell'indicazione dei capi e punti impugnati e dell'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la critica alla sentenza impugnata. Il suo appello si concentra, in realtà, sulla sussistenza della violazione dell'art. 2 legge n. 205/1993, affermata peraltro in modo generico.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in merito alla sussistenza del pericolo concreto richiesto dall'art. 5 legge n. 645/1952.

Dalle due sentenze di merito risulta che, al momento del gesto, il ricorrente era all'ingresso dell'aula consiliare, ma non al suo interno, tanto che detto gesto non è stato ripreso dalle telecamere interne, né è stato visto dal presidente del Consiglio comunale. Se il ricorrente avesse voluto dare diffusione alla sua azione, avrebbe atteso di trovarsi all'interno dell'aula consiliare, sotto la visuale delle telecamere. La sentenza impugnata non ha valutato che tale circostanza dimostra l'assenza di pubblicità del gesto, che esclude la volontà del suo autore di raccogliere adesioni ad un supposto tentativo di ricostituzione del partito fascista, elemento necessario perché una mera manifestazione del proprio pensiero possa costituire il delitto in questione.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione al concetto di pericolo concreto richiesto dall'art. 5 legge n. 645/1952.

La Corte di cassazione, con la sentenza Sez. U, n. 16153/2024, Clemente, ha chiarito che il reato in questione è di pericolo concreto, e che la sussistenza di questo deve dedursi dal contesto e dalle circostanze del caso, ma la sentenza impugnata non si è attenuta a tale principio, dal momento che il ricorrente ha compiuto quel gesto solo all'ingresso della sala consiliare, in presenza di poche persone di fede politica opposta, e quindi in una situazione concreta in cui non era possibile, né ipotizzabile, raccogliere adesioni ad un progetto di riorganizzazione del partito fascista, come correttamente valutato dal giudice di primo grado. La Corte di appello, invece, di fatto motiva la condanna con riferimento ad un mero pericolo astratto, senza considerare che la "legge Scelba" intende punire non ogni manifestazione riconducibile al partito fascista, ma solo quelle concretamente idonee a far sorgere il pericolo della sua ricostituzione.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione, per contraddittorietà, in merito alla sussistenza del pericolo concreto richiesto dall'art. 5 legge n. 645/1952.

La sentenza impugnata sottolinea che il gesto era rivolto a persone di idee politiche opposte a quelle del ricorrente, ma poi, contraddittoriamente, afferma che esso era idoneo a raccogliere adesioni e valutazioni favorevoli al partito fascista; inoltre valuta come volontario il gesto e la sua finalità per la personalità del ricorrente e il suo ruolo di consigliere comunale, senza considerare che proprio tale ruolo, e la sua professione di avvocato, lo rendevano particolarmente accorto e prudente, e quindi in grado di evitare ogni attribuzione di gravi



connotazioni politiche alle sue azioni. Egli, infatti, diversamente da quanto riportato nella sentenza, non ha mai rivendicato esplicitamente il suo gesto come evocativo dell'ideologia fascista, ma si è limitato, anche nell'immediatezza, a descriverlo come l'alzata del braccio destro.

2.5. Con il quinto motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in merito alla sussistenza del necessario dolo.

Il reato richiede il dolo generico, comprensivo però della consapevolezza della idoneità del gesto a procurare adesioni alla ricostituzione del partito fascista. Nel presente caso tale consapevolezza è del tutto assente, avendo il ricorrente rivolto il gesto a persone aventi una ideologia opposta, presenti tra il pubblico, le quali, quindi, non avrebbero mai potuto raccogliere un generico invito a tale ricostituzione. Questa condotta dimostra che il ricorrente non aveva né la coscienza né la volontà di attribuire al suo gesto una simile idoneità o di guadagnare consensi verso il partito fascista, come da lui peraltro dichiarato già nell'immediatezza del fatto, rivendicando un intento solo provocatorio.

2.6. Con il sesto motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in merito alla valutazione delle prove testimoniali.

La sentenza impugnata non ha riportato né valutato le testimonianze favorevoli al ricorrente, rese da chi ha descritto il saluto come normale e non come un "saluto romano", in particolare né ha motivato una eventuale valutazione della loro inattendibilità. Del tutto infondato e contraddittorio, poi, è il collegamento operato dalla sentenza di appello tra il gesto e gli argomenti in discussione in quella seduta consiliare.

2.7. Con il settimo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in merito alla omessa concessione delle attenuanti generiche.

La motivazione sul punto è generica, limitandosi la sentenza a richiamare l'art. 133 cod. pen. senza indicare e valutare specificamente la sussistenza dei singoli elementi previsti dalla norma, riportandoli separatamente, e senza considerare gli elementi positivi, quali l'incensuratezza del ricorrente e la sua corretta condotta processuale.

2.8. Con l'ottavo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in merito alla liquidazione del danno morale in favore delle parti civili.

Il danno morale riconosciuto alle parti civili è stato liquidato in modo del tutto discrezionale, senza fare riferimento ad alcuna tabella e senza valutarne l'effettiva sussistenza, non essendo precisato neppure in qual modo le singole associazioni sarebbero state lese dal reato commesso, non potendo tale danno derivare semplicemente dalla violazione delle loro finalità statutarie. Analogamente, nessuna valutazione è stata fatta circa l'effettiva sussistenza del danno morale asseritamente patito dai privati costituitisi parte civile.



3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. In data 11/05/2026 _____, con il proprio difensore, e le parti civili

_____ con il loro difensore, hanno inviato le proprie conclusioni scritte, con allegata nota spese.

5. In data 14/05/2026 il ricorrente ha depositato una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, con cui ribadisce l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero, perché richiama genericamente la "legge Mancino" ma non la "legge Scelba", ed omette di valutare la sussistenza del requisito del pericolo concreto di ricostituzione del partito fascista, ritenuto necessario per la sussistenza del reato; il ricorrente lamenta altresì che anche la sentenza impugnata ha confuso tale requisito con quello di pericolo astratto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, nel complesso dei suoi motivi, e deve essere rigettato.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

I motivi dell'appello proposto dal pubblico ministero sono stati riassunti, nella motivazione della sentenza impugnata, e anche la lettura di tale riassunto, di cui il ricorrente non afferma l'erroneità, dimostra con evidenza l'infondatezza della doglianza circa la conformità dell'atto ai requisiti stabiliti dall'art. 581 cod. proc. pen., e circa la sua ammissibilità. Il pubblico ministero appellante risulta, infatti, avere contestato specifici punti della sentenza di primo grado, quali la valutazione della volontarietà del gesto quale segno evocativo del disciolto partito fascista, la valutazione della consapevolezza e volontarietà della sua risonanza mediatica, l'irrilevanza del tempo trascorso dalla messa fuori legge di detto partito, essendo i suoi ideali e i suoi elementi distintivi attualmente presenti nella società, e propagandati da movimenti o gruppi di opinione appositamente costituiti; il richiamo all'art. 2 legge n. 205/1993, invece, appare finalizzato solo a richiedere, in via subordinata, una diversa qualificazione giuridica del fatto, che si riconosce essere stato ricostruito in modo corretto.

Sono presenti, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 581 cod. proc. pen., in particolare la chiara indicazione dei punti impugnati e della richiesta di radicale riforma della sentenza assolutoria, e la esplicita indicazione dei rilievi critici mossi



alle ragioni di fatto e di diritto espresse nella sentenza impugnata. La stessa sentenza di appello ha valutato eventuali profili di inammissibilità di tale atto di appello, e di quello proposto dalla parte civile , e li ha esclusi rilevando che sono «caratterizzati ambedue dalla presenza di specifiche censure mosse alla trama argomentativa della sentenza gravata».

L'atto di appello proposto dal pubblico ministero, pertanto, non presenta il vizio di inammissibilità, per violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., affermato dal ricorrente.

3. Il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso possono essere trattati unitariamente, essendo relativi alla sussistenza del pericolo concreto richiesto dall'art. 5 legge n. 645/1952, e devono essere rigettati perché infondati.

La corretta interpretazione della norma in questione è stata recentemente indicata dalla Corte di cassazione, che con la sentenza Sez. U, n. 16153 del 18/01/2024, Clemente, Rv. 286241, ha stabilito che «La condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla "chiamata del presente" e nel cosiddetto "saluto romano" integra il delitto previsto dall'art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost., potendo altresì integrare il delitto, di pericolo presunto, previsto dall'art. 2, comma 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ove, tenuto conto del complessivo contesto fattuale, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 604-*bis*, secondo comma, cod. pen. (già art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654)».

Le Sezioni Unite hanno precisato che, ferma restando la condotta materiale sanzionata, consistente nel gesto del "saluto romano" compiuto nel corso di una pubblica riunione, l'art. 5 legge n. 645/1952 ne punisce il plateale richiamo al disciolto partito fascista, intendendo tutelare la norma costituzionale che ne vieta la riorganizzazione e gli stessi valori fondanti l'attuale regime democratico realizzato dalla Costituzione, fornendo una tutela anticipata rispetto al pericolo di una ricostituzione di una struttura associativa dichiaratamente antidemocratica. Il bene giuridico tutelato dall'art. 2 legge n. 205/1993, invece, è «volto a contrastare, anche in tal caso su un piano anticipato, la diffusione delle idee discriminatorie o di atti di violenza per ragioni, espressamente riassunte nell'art. 3 legge n. 654 del 1975, ... razziali, etniche, nazionali o religiose», per cui detta norma, oggi riprodotta all'art. 604-*bis* cod. pen., deve intendersi diretta a sanzionare il pericolo di una lesione ai beni fondamentali e costituzionalmente protetti della dignità ed uguaglianza della persona. Una ulteriore diversità tra le due norme consiste nel fatto che, come precisato da tale sentenza, l'art. 2 legge



n. 205/1993 punisce un pericolo astratto o presunto, consistente nella potenziale diffusività di idee discriminatorie, mentre per la sussistenza del reato di cui all'art. 5 legge n. 645/1952 è richiesta la verifica della sussistenza di un pericolo concreto.

La sentenza citata, pertanto, ha chiarito che il rituale del "saluto fascista" ha «l'inequivocabile significato di evocazione e celebrazione dell'ideologia del partito fascista e del regime conseguentemente instaurato», con la conseguenza che «se tale rituale è, in altri termini, immediatamente e notoriamente idoneo ad evocare, anzitutto, la "liturgia" delle adunanze fasciste, è la consumazione del reato di cui all'art. 5 cit. ad essere innanzitutto realizzata». Secondo la Corte di cassazione, perciò, «la "naturale" identificazione tra saluto romano da una parte e disciolto partito fascista dall'altro ... è da sola sufficiente ad integrare sul piano oggettivo, sempre e comunque, il reato di cui all'art. 5».

L'integrazione di tale reato, però, richiede la sussistenza degli elementi di fatto idonei a dare concretezza al pericolo di "emulazione" del partito fascista, insito nella sua fattispecie: occorre, perciò, valutare in concreto la sussistenza di tale pericolo, tenendo conto di elementi fattuali quali il contesto ambientale, la valenza simbolica del luogo in cui il gesto viene compiuto, l'immediata ricollegabilità di quest'ultimo al citato partito, il numero dei partecipanti.

3.1. La sentenza impugnata si è conformata a tali principi.

In primo luogo ha ribadito la ricostruzione del fatto come una effettiva esibizione del "saluto fascista" evocante il disciolto partito fascista, come già accertato dalla sentenza di primo grado con motivazione non contestata dal ricorrente: non solo le testimonianze sono state sostanzialmente univoche in merito alla descrizione del gesto, ma esse sono state confermate dallo stesso imputato, che ha dapprima riconosciuto la natura politica del gesto compiuto mediante una dichiarazione resa in Consiglio comunale e mediante la pubblicazione, sul suo profilo *Facebook*, di un commento alla vicenda contenente una frase di Mussolini, e l'ha poi di fatto ribadita in sede di esame dibattimentale, sia pure attribuendo a tale saluto, inverosimilmente non definito "romano", una natura solo provocatoria. La natura di detto gesto come "esibizionismo fascista", peraltro, anche a voler prescindere dal dato decisivo del razionale apprezzamento operato dai giudici di merito, non è stata negata nel ricorso proposto contro la sentenza, che non è stata impugnata sul punto.

3.2. La sentenza impugnata ha, quindi, valutato l'idoneità del gesto contestato a concretizzare il pericolo di una riorganizzazione del partito fascista, ribadendo la necessità della sussistenza di tale forma di pericolo per attribuire rilevanza penale ad un comportamento altrimenti ricompreso nella libera manifestazione del proprio pensiero, garantita dall'art. 21 Cost. Ha peraltro precisato, anche in ciò conformandosi alla sentenza Sez. U, n. 16153/2024,



sopra citata, che tale idoneità non consiste in una immediata e materiale ricostituzione di detto partito, bensì in una condotta prodromica, in quanto capace di provocare consensi e adesioni intorno ad esso, e di diffondere condizioni favorevoli alla sua ricostituzione, ledendo il bene giuridico tutelato che, come ricordato al superiore paragrafo 2, consiste nei valori fondanti l'attuale regime democratico e nella norma costituzionale che intende garantirli attraverso il divieto di riorganizzazione di un partito dichiaratamente antidemocratico, come quello fascista.

Ha perciò valutato che tale gesto, lungi dal poter essere definito una reazione sconsiderata ad una provocazione innescata, fuori dal Consiglio comunale, da un gruppo di attiviste di idee politiche opposte a quelle del ricorrente, è stato praticato due volte dopo che il ricorrente era entrato nell'aula consiliare, ove doveva recarsi per partecipare, quale consigliere, ad una seduta dedicata alla trattazione di un tema controverso e dal significato simbolico rilevante per l'ideologia del ricorrente. Inoltre è stato dal ricorrente rivendicato implicitamente, durante la stessa seduta consiliare, come un gesto identificativo dell'ideologia fascista, contrapponendolo al saluto con il pugno chiuso evocativo di una ideologia di segno politico opposto. Infine la natura volutamente politica del gesto è stata ribadita nel successivo commento sul suo profilo *Facebook*, contenente una sarcastica spiegazione sulla corretta esecuzione del "saluto romano" e una citazione mussoliniana, ritenute anche dal giudice di primo grado conferme della volontarietà di compiere un tipico gesto di "esibizionismo fascista".

La sentenza ha perciò valorizzato, come estremamente grave e significativo nella sua finalità, il fatto che tale gesto sia stato compiuto non in contesti privi di una connotazione politica, bensì all'interno dell'aula del Consiglio comunale e durante una seduta di questo, nonché da parte di un suo alto rappresentante, quindi in occasione dell'esercizio della forma di partecipazione democratica istituita dalla Carta costituzionale e riferita anche ai singoli Comuni. La valutazione che la «pubblica, plateale rivendicazione ... del protagonismo politico dell'ideologia fascista» (pag. 16 della sentenza) compiuta in tale sede costituisca una effettiva lesione dei valori fondanti il regime democratico e tutelati dalla Costituzione, che li ha concretizzati attraverso le norme relative all'Ordinamento repubblicano, dileggiando di fatto gli stessi attraverso il richiamo al partito che la Costituzione ha messo al bando, appare pertanto logica e fondata sulle prove raccolte. Lo sdegno manifestato dai consiglieri di opposizione presenti, nonché dal pubblico di opposta appartenenza politica, dimostra che la gravità di tale gesto è stata immediatamente rilevata, proprio per l'irrisione portata ad una istituzione politica cardine della partecipazione democratica, durante l'esercizio dei suoi poteri, attribuiti dalla Costituzione.



Anche l'ulteriore valutazione della rilevanza e significatività dell'attività che il Consiglio comunale era chiamato a svolgere in quella occasione appare logica, e conforme alle risultanze probatorie: la mozione in discussione aveva ad oggetto i temi della natalità e dell'aborto, utilizzati dall'ideologia fascista per attribuire alla donna un ruolo subalterno nella famiglia e nella società, in quanto rivolto esclusivamente alla cura della famiglia e dei figli. Che tale fosse l'ideologia alla base della mozione è evidenziato dal fatto, ricordato nella sentenza impugnata, che il consigliere Paci, appartenente alla stessa area politica del ricorrente, si era rivolto alle attiviste contrarie all'accoglimento della mozione invitandole a tornare a casa a lavare i piatti. Appare pertanto logico e consequenziale il ragionamento dei giudici di appello, secondo cui il contesto in cui si è collocata l'esibizione del "saluto romano" era già caratterizzato, politicamente, dal richiamo a valori e concetti esplicitamente propugnati, nel recente passato, dal regime fascista, cosicché tale esibizione ha rafforzato e dato ulteriore efficacia propagandistica a tali idee e al partito che le sosteneva.

La sentenza, infine, ha valutato rilevante, in relazione al concretizzarsi del pericolo di diffusione dell'ideologia fascista, il fatto che il "saluto romano" sia stato eseguito nel contesto di una manifestazione pubblica sicuramente sottoposta ad ampia diffusione mediatica, sia per la natura politica del consesso, sia per il contenuto della mozione in discussione, oggetto di accesa contrapposizione tra le formazioni partitiche rappresentate in Consiglio comunale e tra le associazioni sostenenti una diversa visione della donna e della famiglia. Appare logica la valutazione secondo cui risultava facilmente prevedibile che, in tale contesto, l'esibizione del "saluto romano" avrebbe avuto una risonanza ben più ampia rispetto allo stretto consesso dei partecipanti alla seduta consiliare, scatenando tra i partiti politici e tra le opposte fazioni delle reazioni che avrebbero avuto una forte esposizione mediatica, come effettivamente accaduto.

3.3. La valutazione conclusiva della sentenza, secondo cui l'"esibizione fascista" compiuta dal ricorrente ha «indubbiamente fornito un apprezzabile contributo alla diffusione di un sentimento di assuefazione dell'opinione pubblica ... alla presenza dell'ideologia fascista», così realizzando il concreto pericolo della riorganizzazione del partito fascista, richiesto dalla norma, appare pertanto motivata in modo logico, approfondito e conforme ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, individuando la concretizzazione di tale pericolo nel particolare contesto ambientale in cui il gesto è stato compiuto, nella valenza simbolica del luogo di tale esibizione, nella sua immediata ricollegabilità al citato partito, nell'ampiezza del numero dei soggetti presenti a tale esibizione.

4. Il ricorrente, nei tre motivi di ricorso sopra indicati, contesta la valutazione della sentenza affermando che il reale momento di esecuzione del



“saluto romano”, solo all'ingresso dell'aula consiliare e non in un punto soggetto alle riprese da parte delle telecamere, dimostrerebbe la non volontarietà di darvi diffusione e pubblicità. Tale affermazione, oltre a concentrarsi su un profilo correttamente ritenuto non decisivo, è palesemente infondata, dal momento che il fatto di compiere tale esibizione nell'aula consiliare attribuiva al gesto non solo la natura politica e ideologica sopra indicata, ma anche la garanzia di un'ampia diffusione, stante la sua idoneità a scatenare una forte e prolungata reazione da parte dei consiglieri di opposta appartenenza politica e del pubblico animato da una diversa ideologia: la volontaria esibizione nel contesto dell'aula consiliare e nel corso della seduta, anziché all'esterno di essa dove pure, secondo il ricorrente, egli era stato contestato e minacciato dalle attiviste di opposta fede politica, dimostra sia la volontà di irridere ai valori della partecipazione democratica incarnati dal Consiglio comunale, sia quella di dare ampia pubblicità ai valori del partito fascista. Peraltro, è evidente che se il ricorrente non avesse avuto alcuna intenzione di dare diffusione e pubblicità al proprio gesto, avrebbe evitato di riferirlo e commentarlo su un canale *social*, nei giorni successivi e nell'ambito della reazione politica da lui stesso scatenata.

4.1. Il ricorrente afferma, altresì, l'insussistenza del pericolo concreto richiesto dall'art. 5 legge n. 645/1952 perché il fatto di compiere il “saluto romano” all'ingresso della sala consiliare, dove poteva essere visto solo da alcuni consiglieri di fede politica opposta e da un pubblico di attiviste non favorevoli all'ideologia fascista, rendeva impossibile la diffusione di tale ideologia o la raccolta di adesioni ad essa.

Anche in questa doglianza il ricorrente mostra di non confrontarsi in modo preciso e completo con gli elementi fattuali ricostruiti dalla sentenza di primo grado e ribaditi da quella di appello. Il gesto in questione non è stato visto da poche persone politicamente contrarie all'ideologia fascista e perciò non influenzabili, bensì anche da alcuni consiglieri appartenenti a fazioni politiche di destra, più sensibili ad una eventuale adesione a tale ideologia, e da tutto il pubblico presente, solo in parte costituito da persone non influenzabili. Inoltre l'idoneità del gesto deriva, come valutato dalla sentenza impugnata, dalla sua diffusione mediatica, direttamente conseguente al contesto in cui esso è stato compiuto, diffusione di cui il ricorrente era certo, e a cui ha contribuito mediante la pubblicazione di ulteriori commenti sul proprio profilo *Facebook*. Questo motivo di ricorso non si confronta, pertanto, neppure con la conseguente valutazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto il gesto idoneo a diffondere ampiamente l'ideologia fascista tra la popolazione e a raccogliere adesioni nei cittadini, orientandoli in senso favorevole ad una ricostituzione del partito che propugnava tale ideologia, perché le sue concrete modalità e il contesto in cui è stato compiuto rendevano certo che esso avrebbe scatenato



una reazione politica che avrebbe travalicato i confini del Consiglio comunale, ed avrebbe raggiunto la totalità dei cittadini, informandoli della vicenda e quindi del gesto stesso e del suo significato. La sussistenza di un pericolo concreto di tal genere è stata perciò valutata in modo approfondito e logico dalla sentenza impugnata, e la relativa doglianza è del tutto infondata.

4.2. Il ricorrente nega la sussistenza del pericolo concreto richiesto alla norma anche affermando che il ruolo di consigliere comunale da lui ricoperto, e la sua professione di avvocato, lo rendevano particolarmente accorto ed impongono di escludere che egli abbia voluto dare al suo gesto una precisa connotazione politica. Anche sotto questo profilo, però, egli non si confronta adeguatamente con la sentenza.

Questa ha evidenziato, come già la sentenza di primo grado, che il valore politico, e specificamente di "esibizione fascista", del suo gesto è stato rivendicato dal ricorrente stesso, dapprima nell'immediatezza quando, alle domande del Presidente del Consiglio comunale, ha risposto di avere fatto un saluto con la mano destra aggiungendo però che, per aderire alle pretese dei consiglieri di opposizione, avrebbe evidentemente dovuto salutare «con la mano sinistra e il pugno sinistro» ovvero «con il pugno chiuso», come riportato nella sentenza di primo grado, e poi sul suo profilo *social* ove, come già ricordato, ha sarcasticamente descritto il movimento corretto per eseguire il "saluto romano" e ha commentato il proprio gesto con una frase di Mussolini. Già nella immediatezza, pertanto, egli stesso ha collegato il proprio gesto al tipico saluto associato all'ideologia comunista, così attribuendogli, con evidenza, il significato di richiamo identitario all'ideologia fascista, evidentemente compiuto con tale volontarietà e consapevolezza.

4.3. In questi tre motivi di ricorso, pertanto, la doglianza in merito alla valutazione della sussistenza del pericolo concreto di riorganizzazione del partito fascista si fonda su un non completo confronto con la motivazione dalla sentenza impugnata e si traduce, in definitiva, in una mera richiesta di fornire una diversa valutazione del gesto compiuto, sulla base però dei medesimi elementi fattuali e senza che venga illustrata una effettiva illogicità manifesta o una contraddittorietà della pronuncia di appello.

Deve perciò ribadirsi il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione



quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.207944).

5. Il quinto motivo del ricorso, in cui si contesta la manifesta illogicità della sentenza in ordine alla sussistenza del dolo, è infondato.

L'elemento soggettivo richiesto per la consumazione del delitto contestato è il dolo generico che, analogamente a quanto stabilito con riferimento ai reati di apologia di un delitto o di istigazione alla sua commissione, deve essere inteso quale «cosciente volontà di commettere il fatto in sé, con la intenzione di fare l'apologia di uno o più delitti, ed è irrilevante l'indagine sul fine particolare del colpevole e sui motivi del fatto» (Sez. 1, n. 13534 del 11/06/1986, Rv. 174483; Sez. 1, n. 40684 del 16/10/2008, Rv. 241564). L'elemento soggettivo consiste, pertanto, nella piena volontarietà del gesto proibito, agendo con la consapevolezza di esaltare e suscitare approvazione verso il partito fascista, contribuendo così ad alimentare il concreto pericolo della sua riorganizzazione, senza però che debba sussistere una specifica finalità diretta a realizzare tale scopo.

Il ricorrente ne esclude la sussistenza ribadendo, come già affermato nel precedente motivo di ricorso, che il suo gesto non è stato compiuto con tale volontà e consapevolezza, dal momento che è avvenuto in un ambito ristretto e in presenza solo di avversari politici o soggetti appartenenti ad una diversa ideologia, che mai sarebbero stati indotti a provare simpatia verso l'ideologia fascista o a ricevere uno stimolo per la ricostituzione del relativo partito.

Tale affermazione è errata. Come evidenziato nel superiore paragrafo 4.2., la sentenza impugnata ha approfonditamente motivato la piena volontarietà del gesto e la consapevolezza, nell'agente, del suo significato di "esaltazione fascista". Essa inoltre, come valutato nel precedente paragrafo 4.1., ha ricostruito la vicenda fattuale accertando che il gesto non è stato compiuto solo in presenza di poche persone politicamente contrarie all'ideologia fascista, ma in presenza di tutto il pubblico e dei consiglieri comunali, solo in parte consistenti in persone non influenzabili, ed è stato compiuto con la consapevolezza della risonanza mediatica che esso avrebbe avuto, per il contesto dell'azione, nonché con la volontà di contribuire alla diffusione della sua conoscenza, pubblicando ulteriori commenti apologetici dell'ideologia fascista sul proprio profilo *Facebook*. Tale condotta, oltre a dimostrare la sussistenza del pericolo concreto di riorganizzazione del partito fascista richiesto dalla norma, è stata valutata come un'azione con la quale il ricorrente «ha inteso volutamente e consapevolmente



inserirsi, in modo eclatante, in un percorso di progressiva rilegittimazione pubblica dell'ideologia fascista ragionevolmente destinato ad esitare ... nella creazione dello strumento organizzativo di riferimento (un partito, per l'appunto)» (pagg. 18-19 della sentenza impugnata). Questa motivazione, oltre che logica, risulta fondata sugli elementi fattuali ricostruiti già nella sentenza assolutoria di primo grado e non contestati dal ricorrente, il quale pertanto si confronta solo in parte con le argomentazioni del giudice di appello, affidando la sua doglianza ad una ricostruzione parziale della vicenda.

6. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente lamenta la non corretta valutazione delle prove testimoniali, perché la sentenza avrebbe del tutto omesso di esaminare le testimonianze dei consiglieri comunali _____, che hanno descritto il gesto incriminato come un saluto "normale" e non "romano", ma non si confronta con la sentenza che, alla pag. 10, ha esplicitamente fatto riferimento alla ricostruzione fattuale e alla valutazione delle prove testimoniali contenute nella sentenza di primo grado, assolutoria, affermando che «per la complessiva ricostruzione degli eventi verificatisi in Verona, in occasione della seduta consiliare del 26/07/2018, può serenamente ritenersi appagante il rinvio a quanto diffusamente esposto sul punto nella sentenza impugnata». La sentenza di appello, pertanto, non è priva di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle testimonianze assunte, essendo sul punto motivata *per relationem*, mediante il richiamo integrale alle pagine da 4 a 11 della sentenza di primo grado.

Questa ha ricostruito in modo dettagliato l'intera vicenda, ed ha riportato le dichiarazioni rese dai testi _____, che hanno descritto il saluto come "normale", valutandole però come irrilevanti perché il teste Padovani non vi aveva in realtà assistito, la teste _____ aveva ammesso di non avervi prestato attenzione perché impegnata a leggere dei documenti, e il teste _____ era smentito dallo stesso imputato in merito ai soggetti a cui il saluto era indirizzato. La sentenza impugnata, pertanto, aderendo alla ricostruzione del fatto come accertata dal giudice di primo grado, ha condiviso e ribadito anche le sue valutazioni in merito alla irrilevanza di tali testimonianze, ritenute smentite dallo stesso imputato nel momento in cui, rispondendo alle domande del Presidente del Consiglio comunale, aveva collegato il proprio gesto al saluto con il pugno chiuso, evocativo dell'ideologia comunista, così di fatto confermando di avere inteso, invece, evocare l'ideologia fascista.

Questo motivo di ricorso non si confronta, pertanto, con la sentenza impugnata, lamentando una mancanza di motivazione in realtà insussistente, nonché aspirando ad una ri-valutazione del significato della prova, inammissibile



in questa sede.

Esso è manifestamente infondato anche nella parte in cui contesta come contraddittoria la motivazione in merito al collegamento del gesto al contenuto della mozione in discussione quel giorno e all'opposizione contro di essa delle attiviste presenti tra il pubblico, in quanto la contraddittorietà viene affermata per il contrasto di tale valutazione con quella contenuta nella sentenza di primo grado e con quella esposta da un consulente della difesa, mentre il vizio di contraddittorietà «è solo quello che si traduce in un'incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessa o con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente al medesimo processo e non anche quello che si risolve in una incompatibilità con una diversa decisione, assunta in altra sede processuale» (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, dep. 2025, Rv. 287429), essendo anzi normale la diversità di valutazione, su tutti o alcuni dei profili rilevanti, tra due sentenze che hanno giudicato in modo opposto la sussistenza del reato, ovvero tra la sentenza e il parere esposto, non su questioni scientifiche, da un consulente della difesa.

7. Anche il settimo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

La mancata concessione delle attenuanti generiche è sufficientemente motivata con l'affermazione della insussistenza di elementi valutabili positivamente, avendo la sentenza giudicato, al contrario, grave la condotta tenuta, per la forte portata offensiva del gesto, stanti il contesto in cui è stato compiuto e la sua successiva diffusione, alimentata dal ricorrente stesso. Questa Corte ha stabilito che «l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590), per cui una motivazione che nega le attenuanti generiche rilevando l'insussistenza di elementi positivi deve essere ritenuta sufficientemente argomentata.

Inoltre si è affermato che «in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato» (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693). È pertanto errata l'affermazione del ricorrente, secondo cui la sentenza avrebbe dovuto tenere conto dei singoli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., richiamandoli uno ad uno. La ritenuta assenza di elementi positivi rilevanti è sufficiente per il



diniego del beneficio, e peraltro lo stesso ricorrente ha indicato quali elementi positivi solo la propria incensuratezza e la condotta di attiva partecipazione al processo, che legittimamente sono stati ritenuti irrilevanti, stante, quanto alla prima, il disposto dell'art. 62-*bis*, ultimo comma, cod. pen., e, quanto alla seconda, la recessività rispetto agli elementi negativi sopra valorizzati.

Peraltro, se è certamente esatto che una condotta di silenzio o di non ammissione delle responsabilità rappresenta una legittima modalità di esercizio del diritto di difesa, non può da tali condotte – e a maggior ragione, nel caso di specie, dalla negazione, ritenuta non credibile da parte del giudice di primo grado, di non avere mai effettuato il “saluto romano” – trarsi alcun elemento suscettibile di positiva valutazione al fine di ridurre l’entità della pena.

8. Infine è manifestamente infondato, e perciò inammissibile, l'ottavo motivo del ricorso.

L'entità del danno morale liquidato alle parti civili è motivata in modo sufficiente facendo riferimento, per le persone fisiche che assistevano alla seduta del Consiglio comunale e si opponevano all'approvazione delle mozioni in discussione, alla carica di disprezzo e irrisione della loro ideologia e delle loro rivendicazioni contenuta nel gesto di “esibizione fascista” compiuto dal ricorrente, idonea a cagionare loro un forte turbamento morale, e facendo riferimento, per gli enti esponenziali costituitisi, alla lesione degli interessi da loro tutelati, rappresentati per dal ricordo della lotta partigiana contro il nazifascismo, e per dal ricordo delle vittime delle deportazioni nei campi di lavoro e di sterminio, a cui il partito fascista collaborò attivamente, nonché rappresentati, per entrambi tali enti, dall'impegno contro ogni tentativo di ricostituzione del partito fascista o di diffusione della sua ideologia, in difesa dei valori democratici e dei diritti riconosciuti e tutelati dalla Costituzione.

La valutazione dell'avere il gesto rievocativo dell'ideologia fascista, compiuto in quello specifico contesto, causato un danno morale ai predetti soggetti, tutti portatori di valori e di sentimenti antifascisti, appare logica, essendo in particolare tale danno non patrimoniale riconoscibile in favore degli enti esponenziali, in quanto deputati a tutelare la collettività dalle lesioni ai diritti che essi difendono in base al loro statuto, e legittimati perciò a vedersi risarcire il turbamento morale che tali lesioni provocano nei soggetti tutelati (vedi Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, dep. 2008, Rv. 239190).

La liquidazione del danno morale, poi, è legittimamente effettuata mediante criteri discrezionali ed equitativi, e costituisce una valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione, ribadendosi peraltro che si deve «ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali presi in considerazione e del percorso logico posto a base della



decisione, senza necessità di indicare analiticamente i calcoli dell'ammontare del risarcimento» (Sez. 1, n. 44477 del 25/10/2024, Rv. 287154).

9. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

È appena il caso di ricordare, pur in mancanza di una eccezione, che il reato non è prescritto, in quanto all'ordinario termine di prescrizione di complessivi sette anni e sei mesi, calcolato ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., devono aggiungersi i periodi di sospensione previsti dalla legge n. 103/2017 alla luce dell'interpretazione resa dalla sentenza Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175, stante l'epoca di commissione del reato.

10. Al rigetto del ricorso segue la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità, che si liquidano, alla luce della natura delle questioni trattate e delle richieste di cui alle note spese, come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, difese dagli avv. _____, che liquida rispettivamente in complessivi euro 3.686,00 e 2.694,20, oltre accessori di legge.

Così deciso il 27 maggio 2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente

